FONDAZIONE ARTIGLIO EUROPA Onlus

STATUTO

Codice Fiscale: 91032050469

Data di costituzione: 04 dicembre 2004 con atto del Dott. Umberto Guidugli, Notaio in

Pietrasanta (LU).

Iscrizione n. 122 del 21 marzo 2005 al registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Lucca.

Iscrizione n. 4 del 18 agosto 2005 nel registro delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate

- Direzione Regionale della Toscana

Denominazione - Scopo - Durata - Sede

Art. 1

Per iniziativa ed impulso del Rotary Club Viareggio Versilia è costituita la **Fondazione Artiglio Europa**.

La Fondazione prende il nome **Artiglio** dalla nave della SO.RI.MA (Società Ricuperi Marittimi) di Genova che, con a bordo i Palombari di Viareggio formatisi alla Scuola Palombari di La Spezia e con Equipaggio di Imperia, destò l'ammirazione di tutto il mondo per le imprese di recupero nel Mediterraneo e nell'Atlantico nel periodo 1920-1940.

La Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana, al protocollo n° 04 del 18 Agosto 2005.

Art. 2

La Fondazione, nello spirito del **Premio Internazionale Artiglio**, istituito dal Rotary Club Viareggio Versilia nel 2001, intende onorare i valori della grande tradizione marinara europea.

In ricordo delle imprese leggendarie dell'Artiglio e delle gesta gloriose dei suoi palombari, la Fondazione, mediante iniziative di ispirazione rotariana, guardando al contesto europeo ha lo scopo di:

 valorizzare e promuovere studi, ricerche, attività riguardanti i seguenti settori del mondo subacqueo: oceanografia, archeologia marina, medicina iperbarica, biologia e ecologia marina, ambiente subacqueo e sue risorse, recuperi, sport, attrezzature, pubblicazioni, giornalismo e cinematografia;

- rispettare e salvaguardare l'ambiente marino per la sopravvivenza stessa dell'uomo sul nostro pianeta;
- contribuire alla realizzazione del Museo del Mare nella Città di Viareggio e alla divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti della città legati al mare;
- riconoscere e premiare i meriti di persone, associazioni, enti che abbiano ottenuto risultati importanti, tangibili e originali in attività di carattere subacqueo a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed è a tempo indeterminato.

Art. 4

La Fondazione ha sede presso il Rotary Club Viareggio Versilia.

Membri della Fondazione

Art. 5

I membri della Fondazione:

- Fondatori
- Sostenitori Onorari
- Sostenitori
- Amici

Art. 6

Sono Fondatori: il Rotary Club Viareggio Versilia.

Art. 7

Sono **Sostenitori Onorari** della Fondazione, Enti o Istituzioni di comprovata attinenza al settore dell'ambiente marino, ai quali la Fondazione riconosca tale qualifica e l'accettino.

Art. 8

Sono **Sostenitori** della Fondazione quegli Enti, Istituzioni, Associazioni, Rotary Club, Aziende e Privati che, riconoscendo gli scopi della Fondazione, sottoscrivano una donazione, un contributo od altro.

Art. 9

Sono **Amici** della Fondazione quegli Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi Rotariani, Aziende e Privati che, riconoscendo gli scopi della Fondazione, versino un contributo in beni o servizi mirato alla realizzazione di particolari iniziative.

Organi della Fondazione

Art. 10

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11

Il **Presidente della Fondazione** presiede di diritto le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione:

- è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) membri nominati dal Rotary Club Viareggio Versilia
- nomina il Presidente e il Vice Presidente scelto fra gli altri membri
- elegge in proprio seno un Segretario ed un Tesoriere.

Al Segretario spetta essenzialmente il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio, salvo che la deliberazione riguardi le modifiche statutarie, nel qual caso il verbale sarà redatto dal Notaio.

Al Tesoriere compete la cura e la gestione dell'aspetto economico-finanziario della Fondazione

 è presieduto dal Presidente della Fondazione che ha diritto di voto come gli altri Consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri compreso il Presidente e delibera con la maggioranza dei voti dei membri presenti compreso il Presidente. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri e il voto favorevole del Presidente della Fondazione.

Art. 13

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da tre (3) membri effettivi di cui un membro con funzioni di Presidente iscritto nell'elenco dei Revisori Contabili e sono nominati dal Rotary Club Viareggio Versilia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve darsi conto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per il migliore raggiungimento degli scopi e per una migliore attuazione dei programmi, può nominare un Comitato Scientifico e/o Comitati Organizzativi.

Il Comitato Scientifico, qualora costituito sarà composto da un minimo di quattro (4) ad un massimo di dieci (10) membri (tra i quali sarà indicato il Presidente) scelti fra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e di indiscussa professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato scientifico decadranno alla scadenza del termine eventualmente fissata all'atto della nomina ovvero conseguito o esaurito il programma o il progetto per il quale furono nominati.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito agli oggetti e agli obiettivi a esso fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal proprio Presidente e si riunisce su iniziativa di questo o di almeno 2/3 dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare inoltre (fra i suoi membri o fra soci rotariani o all'esterno) Comitati Organizzativi o altri Organismi costituiti con il compito preciso di seguire l'attuazione di particolari iniziative della Fondazione e/o di provvedere a particolari esigenze della stessa. Detti Comitati saranno sciolti non appena esaurito il loro specifico compito.

Patrimonio

Art. 15

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili
 od altre attività, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai
 Fondatori, dai Sostenitori e dagli Amici;
- dai beni mobili e immobili che pervengano e perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni di membri Sostenitori o di enti o di privati che con espressa delibera del Consiglio, vengano destinate a incrementare il patrimonio.

Art. 16

Il **fondo di gestione** della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano destinate espressamente al fondo di dotazione;
- dai contributi e dalle elargizioni, non espressamente destinati a incrementare il patrimonio, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Sostenitori e dagli Amici nonché da qualsiasi persona, ente (anche non riconosciuto), società;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Esercizio finanziario - Bilanci - Impegni di spesa

Art. 17

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile successivo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Art. 19

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti, per quanto applicabili, i principi previsti dagli artt. 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni soltanto nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dai legali rappresentanti della Fondazione o dai membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; in caso di urgenza, qualora si dovesse eccedere tali limiti, la spesa dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione successiva.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione nonché' di fondi a riserva durante la vita della Fondazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento

Art. 21

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 1996.

Rinvio

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.